

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## DETERMINAZIONE

N. G06920 del 05/06/2015

Proposta n. 8662 del 03/06/2015

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Centro di Produzione dello Sperma di origine animale. Ditta: "Vizzaccaro Libero" – Piedimonte San Germano (FR). Codice univoco nazionale: FR0001C.

**Proponente:**

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un Centro di Produzione dello Sperma di origine animale.

Ditta: “Vizzaccaro Libero” – Piedimonte San Germano (FR). Codice univoco nazionale: **FR0001C**.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le disposizioni operative regionali per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la domanda pervenuta in data 24/11/2014 e acquisita al protocollo della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi al n. 652178/04/20 del 24/11/2014, con la quale Vizzaccaro Libero, residente a Piedimonte San Germano (FR) via Volla n. 30, in qualità di titolare della ditta omonima chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione del Centro di Produzione dello Sperma di origine animale, specie Equina, ubicato in Piedimonte San Germano (FR), via Latina n. 1;

VISTO il Verbale del 21/05/2015, conservato agli atti presso l’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole, con il quale l’apposita Commissione tecnica, istituita con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0228 del 29 giugno 2011, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, come richiamati al punto 5 delle sopra citate “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000” adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

1. Di rilasciare alla ditta “VIZZACCARO LIBERO”, della quale è titolare il sig. Vizzaccaro Libero nato a Pontecorvo (FR) il 20/09/1981 e residente a Piedimonte San Germano (FR), via Volla n. 30, Partita IVA: 02675910604, l’autorizzazione alla gestione del Centro di Produzione dello Sperma di origine animale, specie Equina, sito in Comune di Piedimonte San Germano, via Latina n. 1.

2. Di autorizzare, altresì, il Centro di Produzione dello Sperma ad effettuare l’inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. 19 luglio 2000 n. 403.

3. Di prendere atto che il Centro di Produzione dello Sperma in oggetto:

- a) è anche Stazione di monta equina pubblica con codice univoco a livello nazionale FR0145E;
- b) impiega riproduttori equini appartenenti alle seguenti razze:
  - razza Quarter Horse – nome Seal Team CD
  - razza Trottatore Italiano – nome Zinzan Brooke Tur
  - razza Paint Horse – nome RH Docolena Star
- c) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del Medico Veterinario Dott.ssa Buonfantino Maria Gabriella, nata a Napoli il 09/06/1965 – Codice Fiscale: BNFMB65H49F839I, iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al numero 964, Codice Univoco identificativo a livello nazionale rilasciato da Regione Lazio: NA0964F.

4. Di stabilire:

- a) di attribuire al predetto Centro di Produzione dello Sperma di origine animale il codice univoco a livello nazionale **FR0001C**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della presente autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, e che si procederà alla revoca dell’autorizzazione qualora il gestore del Centro di Produzione dello Sperma si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi previsti all’articolo 13, comma 1, tutte le lettere, del D.M.19 luglio 2000 n. 403, e richiamati ai punti 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.8 delle “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, adottate con la citata D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani